



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 269

DEL 04 luglio 2022

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
:
PER L' ANNULLAMENTO/RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE PIEMONTE N. 211/2022
PROMOSSO DAL SIG. MULATERO LUIGI – AFFIDAMENTO
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARIANO PROTTO.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 9.05.2006 era stata emessa da questo Comune ordinanza n. 33 per la demolizione di opere abusivamente realizzate presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5;
- in data 19.07.2006 con prot. 12360, era stata presentata istanza di Permesso di Costruire con la quale si richiedeva la sanatoria delle opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato, nonché la totale riedificazione del fabbricato residenziale demolito.
- La pratica edilizia sopra indicata, sottoposta all'esame della locale commissione edilizia aveva avuto parere favorevole, condizionato alla separazione della pratica in due distinte istanze, di cui una volta alla sanatoria delle opere di demolizione e la seconda per l'edificazione del nuovo fabbricato.
- In data 19.02.2007 era stato rilasciato Permesso in Sanatoria n. 12, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 e s.m.i., inerente opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5 e successivamente, in data 23.02.2007, era stato rilasciato Permesso di Costruire n. 14, per riedificazione di fabbricato residenziale abusivamente demolito, presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5.
- Il permesso a costruire n.14/2006 è stato oggetto di ricorso al Tar conclusosi con sentenza di rigetto n. 1606 del 26 marzo 2010 cui è seguito l'appello proposto dal Consiglio di Stato che ha, per contro, accolto il ricorso disponendo l'annullamento del citato permesso a costruire con sentenza n. 02009/2016.

Considerato che l'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, per il conseguente coinvolgimento degli interessi di più soggetti che ne subiscono gli effetti, si presentava di particolare complessità e delicatezza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 /2017 si promuoveva ricorso avanti al Consiglio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112 comma 5 e 114 comma 7 del D.Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), recante la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla predetta sentenza n. 02009/2016, affidando l'incarico di assistenza legale all'Avv. Prof. Mariano Protto, avvocato particolarmente esperto in diritto amministrativo.

Rilevato che con sentenza 3614 del 30 maggio 2019 la IV Sezione del Consiglio di Stato pronunciava l'inammissibilità del ricorso, precisando che *"Nel caso di specie la portata del giudicato è affatto chiara e inequivoca, esplicandosi e esaurendosi nell'effetto tipico demolitorio di un giudicato di annullamento del titolo edilizio, costituito dal permesso di costruire n. 14 del 23 febbraio 2007, e dovendo l'Amministrazione, nell'ambito delle sue specifiche e proprie attribuzioni, valutare se e quali provvedimenti adottare a seguito dell'annullamento giurisdizionale"*.

Dato atto che il Comune con nota prot. 1047/2020 del 20/01/2020 notificava al sig. Mulatero e ai controinteressati l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 12 del 19/02/2017, assegnando agli stessi un termine di 15 giorni per presentare eventuali memorie, istanze e documenti. Successivamente, detto permesso veniva di fatto annullato e veniva notificato alle parti l'avvio del procedimento per ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 3 luglio 2019 con la quale il Comune approvava l'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, per attività di valutazione immobiliare del valore venale delle opere eseguite abusivamente relative all'immobile in questione;
- la determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 73 del 17.02.2021 con la quale è stata applicata la sanzione ex art. 38 del D.Lgs. n. 380/2001 nella misura determinata dall'Agenzia del Territorio e con la riduzione del 15% per un importo di € 28.135,00 ai sigg. Fiaschè Francesco e Giannone Romina

Rilevato che in data 26.04.2021, prot. 8903, veniva notificato all'Ente un nuovo ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nei confronti del Comune e dei sigg. Fiaschè Francesco e Giannone Romina, da parte del Sig. Mulatero Luigi per l'annullamento della suddetta determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 73 del 17.02.2021.

Dato atto che con sentenza n. reg. prov. Coll. 211/2022, pubblicata il 14/03/2022, e notificata al ricorrente in data 04/04/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato inammissibile il suddetto ricorso e compensato le spese legali.

Rilevato che in data 03.05.2022, veniva notificato all'Ente tramite pec inviata all'Avv. Mariano Protto, legale a cui era stata affidata l'assistenza in giudizio, un nuovo ricorso innanzi al Consiglio di Stato Sez. Giurisdizionale, nei confronti del Comune e dei sigg. Fiaschè Francesco e Giannone Romina, con l'intervento dei sigg. Giuseppe Cristallo e Francesca Moscato, da parte del Sig. Mulatero Luigi per l'annullamento e riforma della sopra citata sentenza.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 10 del 06 giugno 2022, con la quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Ritenuto di conferire al medesimo avvocato Mariano Protto l'incarico di assistenza e rappresentanza professionale per la costituzione in giudizio al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che lo stesso è già a conoscenza della vicenda giudiziaria.

Considerato che a tal fine è stata richiesta la disponibilità del suddetto Avvocato, che ha richiesto, per lo svolgimento del citato incarico, un compenso determinato come segue:

<i>Onorario.....</i>	<i>€ 8.000,00</i>
<i>Spese forfettarie 15%.....</i>	<i>€ 1.200,00</i>
<i>CPA 4%.....</i>	<i>€ 368,00</i>
<i>IVA 22%.....</i>	<i>€ 2.104,96</i>
<i>per un totale di.....</i>	<i>€ 11.672,96</i>

Ritenuto, altresì, necessario approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024.

Visto l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali in virtù della validità della nomina disposta con Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 05 maggio 2022.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di affidare, per i motivi citati in premessa, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato – Sez. Giurisdizionale - avverso il ricorso presentato dal Sig. Luigi Mulatero, notificato all'Ente in data 03 maggio 2022, mezzo pec all'Avv. Mariano Protto, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente, per l'annullamento e riforma della sentenza n. reg. prov. coll. 211/2022 pubblicata il 14/03/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, all'Avvocato prof. Mariano Protto, eleggendo domicilio presso il suo studio sito a Roma, in Via Cicerone, 44.
3. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
4. Di impegnare la somma di € 11.672,96 al lordo degli oneri di legge, di cui € 1.200,00 per onorari, € 8.000,00 per spese forfettarie, € 368,00 per CPA ed € 2.104,96 per IVA, ai fondi di cui al codice di bilancio 01 02 1 103 Cap. 124 del bilancio per l'esercizio 2022.

5. Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
7. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 04 luglio 2022

**IL RESPONSABILE VICARIO
SETTORE FINANZIARIO
GUARDABASCIO Dott. Gianluca**

*Istruttore della determina: BARONE STEFANO
Proposta di determina n° 56 del 22/06/2022*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 04 luglio 2022 al 19 luglio 2022

Pianezza, lì 04 luglio 2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca